





DOCUMENTO DI LAVORO MISURE E INTERVENTI PREVISTE DAL REGOLAMENTO

FONTI NORMATIVE:

REGOLAMENTO (UE) N.1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Schede tecniche (Measure fiche) della Commissione europea (ultimo aggiornamento disponibile - novembre 2013)

Nel box grigio: Informazioni estratte dalle schede tecniche di misura

a cura di Direzione Piani e Programmi settore primario AdG Programma di Sviluppo Rurale

INDICE

Art.14	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	Pag. 3
Art.15	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	Pag. 4
Art.16	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	Pag. 6
Art.17	Investimenti in immobilizzazioni materiali	Pag. 8
Art.18	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	Pag. 10
Art.19	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	Pag. 11
Art.20	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	Pag. 12
Art.22	Forestazione e imboschimento - Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle Foreste, paragrafo 1, lett. (a)	Pag.14
Art.23	Allestimento di sistemi agroforestali - Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle Foreste, paragrafo 1, lett. (b)	Pag.15
Art.24	Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle Foreste, paragrafo 1, lett. (c)	Pag.16
Art.25	Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle Foreste, paragrafo 1, lett. (d)	Pag.17
Art.26	Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle Foreste, paragrafo 1, lett. (e)	Pag.18
Art.27	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	Pag.19
A . L 20	Pagamenti agro-climatico-ambientali	Pag.20
Art.28	ragamenti agro-ciimatico-ambientan	rag.20
Art.28 Art.29	Agricoltura biologica	Pag.21
Art.29	Agricoltura biologica	Pag.21
Art.29 Art.30	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua	Pag.21 Pag.22
Art.29 Art.30 Art.31	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	Pag.21 Pag.22 Pag.23
Art.29 Art.30 Art.31 Art.33	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Benessere degli animali	Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24
Art.29 Art.30 Art.31 Art.33 Art.34	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Benessere degli animali Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste	Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25
Art.29 Art.30 Art.31 Art.33 Art.34 Art.35	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Benessere degli animali Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste Cooperazione Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. a) Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni	Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25 Pag.26
Art.29 Art.30 Art.31 Art.33 Art.34 Art.35 Art.37	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Benessere degli animali Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste Cooperazione Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. a)	Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.28
Art.29 Art.30 Art.31 Art.33 Art.34 Art.35 Art.37	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Benessere degli animali Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste Cooperazione Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. a) Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali -Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. b) Strumento di stabilizzazione del reddito - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. c) Art. 35, paragrafo 1, lett. a) regolamento n. 1303/2013	Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.28 Pag.29
Art.29 Art.30 Art.31 Art.33 Art.34 Art.35 Art.37 Art.38 Art.39 Art.35 Reg.COM Art.35	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Benessere degli animali Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste Cooperazione Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. a) Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali -Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. b) Strumento di stabilizzazione del reddito - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. c) Art. 35, paragrafo 1, lett. a) regolamento n. 1303/2013 Supporto preparatorio allo sviluppo locale Art. 35, paragrafo 1, lett. b), regolamento n. 1303/2013	Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.28 Pag.29 Pag.30
Art.29 Art.30 Art.31 Art.33 Art.34 Art.35 Art.37 Art.38 Art.39 Art.39	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Benessere degli animali Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste Cooperazione Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. a) Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali -Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. b) Strumento di stabilizzazione del reddito - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. c) Art. 35, paragrafo 1, lett. a) regolamento n. 1303/2013 Supporto preparatorio allo sviluppo locale	Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Art.29 Art.30 Art.31 Art.33 Art.34 Art.35 Art.37 Art.38 Art.39 Art.35 Reg.COM Art.35 Reg.COM	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Benessere degli animali Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste Cooperazione Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. a) Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali -Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. b) Strumento di stabilizzazione del reddito - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. c) Art. 35, paragrafo 1, lett. a) regolamento n. 1303/2013 Supporto preparatorio allo sviluppo locale Art. 35, paragrafo 1, lett. b), regolamento n. 1303/2013 Sostegno per l'esecuzione di operazioni di strategia di sviluppo locale	Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31 Pag.31
Art.29 Art.30 Art.31 Art.33 Art.34 Art.35 Art.37 Art.38 Art.39 Art.35 Reg.COM Art.43	Agricoltura biologica Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Benessere degli animali Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste Cooperazione Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. a) Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali -Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. b) Strumento di stabilizzazione del reddito - Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. c) Art. 35, paragrafo 1, lett. a) regolamento n. 1303/2013 Supporto preparatorio allo sviluppo locale Art. 35, paragrafo 1, lett. b), regolamento n. 1303/2013 Sostegno per l'esecuzione di operazioni di strategia di sviluppo locale Kit di avviamento LEADER	Pag.21 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.28 Pag.30 Pag.31 Pag.31 Pag.31

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

TIPI DI INTERVENTI

- 1.1 Formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi formazione, seminari, coaching)
- 1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione
- **1.3** Scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e visite di aziende agricole e forestali

Non sono compresi i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

BENEFICIARI

Il sostegno è concesso a favore degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali, in particolare è concesso ai prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione. Gli organismi prestatori dei servizi devono disporre di capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare per esercitare tale funzione.

SPESE AMMISSIBILI

Spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione.

Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento.

Sono rimborsabili dal sostegno anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Queste ultime spese sono pagate al beneficiario.

LIVELLO DI AIUTO

L'intensità massima dell'aiuto è del 100%.

NOTE

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 per quanto riguarda la durata e i contenuti dei programmi di scambi interaziendali nel settore agricolo e forestale e delle visite di aziende agricole e forestali e adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme concernenti le modalità di pagamento delle spese dei partecipanti, anche mediante il ricorso ad attestazioni o ad altre forme analoghe.

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

TIPI DI INTERVENTI

- **2.1** Aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
- **2.2** Promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune).
- 2.3 Promuovere la formazione dei consulenti.

BENEFICIARI

Il beneficiario degli interventi 2.1 e 2.3 è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione.

Il sostegno di cui all'intervento 2.2 è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.

Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I beneficiari sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti di interesse.

SPESE AMMISSIBILI

Spese per la fornitura di consulenza: costo sostenuto dal prestatore del servizio per fornire la consulenza (es. stipendi dei dipendenti, viaggi, materiale, costi correlati al luogo in cui si svolge il servizio, ecc.)

Spese per l'organizzazione dei servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alle gestione delle aziende agricole, servizi di consulenza forestale: costi collegati direttamente alla creazione dei servizi (ad esempio, assistenza tecnico/legale, costi amministrativi, costo della licenza di attività, ecc.)

Spese per la formazione dei consulenti: spese sostenute per organizzare e fornire la formazione ai consulenti (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti, costi di viaggio, materiale predisposto per la formazione, i costi connessi con il luogo in cui si svolge la formazione, ecc.)

LIVELLO DI AIUTO

Il sostegno è concesso per i seguenti importi massimi:

- 1.500 euro per la consulenza;
- 200.000 euro per triennio per la formazione dei consulenti.

Il sostegno concesso per l'intervento 2.2 è decrescente nell'arco di un periodo massimo di 5 anni a decorrere dall'avviamento dei servizi in questione.

NOTE

La consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori e ad altri gestori del territorio è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e il mantenimento della superficie agricola di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti;
- le misure a livello aziendale previste nei programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

Inoltre, possono essere oggetto di consulenza:

- le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti;
- questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività;
- la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

La consulenza prestata ai silvicoltori verte, come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

La consulenza prestata alle PMI può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

TIPI DI INTERVENTI

3.1 Sostegno per:

- Adesione per la prima volta a regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
- i. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- ii. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- iii Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- iv. proposta di regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- v. parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Adesione per la prima volta a regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:
 - la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - ii) il regime è aperto a tutti i produttori;
 - iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
- Adesione per la prima volta a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti riconosciuti dagli Stati
 membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi
 facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.
- **3.2** Sostegno a copertura dei costi derivanti da attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato con l'intervento 3.1.

BENEFICIARI

Agricoltori e associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità di cui all'intervento 3.1 e associazioni di produttori nel mercato interno che svolgono attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato con l'intervento 3.1.

SPESE AMMISSIBILI

Il sostegno per la partecipazione ai regimi di cui all'intervento 3.1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di 5 anni.

LIVELLO DI AIUTO

Il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi:

- il 70% dei costi ammissibili dell'attività di informazione e promozione (intervento 3.2)
- 3.000 euro per azienda all'anno per l'adesione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (intervento 3.1)

NOTE

Per "costi fissi" si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 83 che concernono specifici regimi dell'Unione rientranti nel disposto dell'art.16, paragrafo 1, lettera a) e le caratteristiche delle associazioni di produttori e delle tipologie di interventi che possono ricevere un sostegno a norma dell'art.16, paragrafo 2, le condizioni che impediscano la distorsione della concorrenza e prevengono la discriminazione nei confronti di taluni prodotti e le condizioni sulla base delle quali marchi commerciali devono essere esclusi dal sostegno.

Art. 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali

TIPI DI INTERVENTI

Investimenti materiali e/o immateriali che:

- 4.1 migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- **4.2** riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I;
- **4.3** riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure
- **4.4** siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

BENEFICIARI

Il sostegno per l'intervento 4.1 è concesso agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori.

Nel caso degli investimenti destinati a sostenere la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri indirizzano il sostegno alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità 2 dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.

SPESE AMMISSIBILI

Spese sostenute per investimenti materiali e/o immateriali di cui agli interventi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Qualora la legislazione dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi, il sostegno può essere concesso per investimenti effettuati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda agricola conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione.

LIVELLO DI AIUTO

- 40% del costo dell'investimento ammissibile per investimenti in immobilizzazioni materiali di cui
 agli interventi 4.1 e 4.2, per il settore agricolo e per la trasformazione e commercializzazione dei
 prodotti dell'allegato I del Trattato
- 100% del costo dell'investimento ammissibile per le infrastrutture agricole e forestali e per investimenti non produttivi di cui agli interventi 4.3 e 4.4.

NOTE

Le aliquote di sostegno massime possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90%, per:

- i giovani agricoltori definiti dal regolamento o che si sono già insediati durante i 5 anni precedenti la domanda di sostegno (solo per il settore agricolo);
- gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori (solo per settore agricolo);
- le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 (solo per settore agricolo);
- gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 (solo per settore agricolo);
- gli interventi finanziati nell'ambito del PEI (per settore agricolo e per settore trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I del Trattato)
- gli interventi collegati ad una fusione di organizzazioni di produttori (per settore trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'allegato I del Trattato)

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

TIPI DI INTERVENTI

- **5.1** Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- **5.2** Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici.

BENEFICIARI

Agricoltori o associazioni di agricoltori.

Il sostegno può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

SPESE AMMISSIBILI

Spese sostenute per investimenti di cui agli interventi 5.1 e 5.2.

Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico.

LIVELLO DI AIUTO

Il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori (intervento 5.1);
- 100% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari (intervento 5.1);
- 100% del costo dell'investimento ammissibile per interventi di ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici (intervento 5.2).

NOTE

Il sostegno di cui all'intervento 5.2, è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità) per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo agricolo interessato

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

TIPI DI INTERVENTI

- **6.1** Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;
- **6.2** Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali;
- **6.3** Aiuti all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole;
- 6.4 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;
- **6.5** Pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui Pagamenti diretti) che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore.

BENEFICIARI

Il sostegno è concesso a:

- intervento 6.1: giovani agricoltori;
- intervento 6.2: agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra agricole o microimprese e piccole imprese nonchè a persone fisiche nelle zone rurali;
- intervento 6.3: piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri;
- intervento 6.4: microimprese e piccole imprese non agricole nonché a persone fisiche nelle zone rurali e agli agricoltori o coadiuvanti familiari;
- intervento 6.5: agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori da almeno un anno, al momento della presentazione della domanda di sostegno, e che si impegnano a cedere permanentemente la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore. Il sostegno è erogato dalla data della cessione fino al 31 dicembre 2020 o calcolato per tale periodo e versato sotto forma di pagamento una tantum.

SPESE AMMISSIBILI

Non definito dal Regolamento

LIVELLO DI AIUTO

Il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi:

- 70.000 euro per giovane agricoltore (intervento 6.1)
- 70.000 euro per beneficiario (intervento 6.2)
- 15.000 euro per piccola azienda agricola (intervento 6.3)

Il sostegno per l'intervento 6.5 è pari al 120% del pagamento annuale che il beneficiario può percepire in virtù del regime per i piccoli agricoltori.

NOTE

Il sostegno per gli interventi 6.1, 6.2 e 6.3 sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per il contenuto minimo dei piani aziendali e i criteri per fissare le soglie per l'ammissibilità al sostegno per gli interventi 6.1, 6.2 e 6.3. Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno per l'intervento 6.1, il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all'art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

TIPI DI INTERVENTI

Sostegno per:

- **7.1** la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti NATURA 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;
- **7.2** investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico;
- **7.3** l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, la fornitura di accesso alla banda larga e i servizi di pubblica amministrazione online;
- **7.4** investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
- **7.5** investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;
- 7.6 studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
- **7.7** investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno e nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

BENEFICIARI

Gli enti pubblici, nella maggior parte dei casi, devono essere coinvolti direttamente nella realizzazione degli interventi (ad es: autorità pubbliche, nel caso di progettazione di piani di sviluppo, o enti pubblici, nel caso di investimenti nei servizi di base) oppure indirettamente (ad es. attraverso l'individuazione di specifiche lacune e priorità nei piani di sviluppo).

Anche nel caso di investimenti mirati alla delocalizzazione delle attività e alla conversione di edifici e strutture, in cui i beneficiari sono le società/imprese prevalentemente private, la necessità di tale supporto in un comune/villaggio deve essere indicato nel relativo piano di sviluppo. Tuttavia, non essendoci restrizioni dal punto di vista legale sui beneficiari, la determinazione del target per questa misura è interamente sotto la responsabilità dello Stato Membro.

In genere, la misura può essere rivolta agli enti e alle amministrazioni locali, agli enti pubblici, ai partenariati pubblico-privati, alle ONG, alle imprese individuali, società private, organizzazioni incaricate allo sviluppo turistico e ricreativo, ecc.

SPESE AMMISSIBILI

In caso di investimenti, le spese ammissibili sono definite dall'art . 46 del Reg. Sviluppo Rurale. I metodi di calcolo dei costi indiretti sono indicati all'articolo 58 del Reg. Generale. Le forme di sovvenzione sono definite all'articolo 57 del Reg. generale, mentre le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni sono definite dall'articolo 59 del Reg. Generale.

Condizioni di ammissibilità specifiche per alcuni tipi di intervento:

Intervento 7.1: si applicano le definizioni nazionali/regionali di zone ad alto valore naturalistico.

Intervento 7.2: sono possibili specifiche deroghe dalla limitazione di dimensione per gli investimenti in energie rinnovabili (Gli Stati membri devono riportare nel PSR una disposizione a tal riguardo).

Intervento 7.3: le spese ammissibili per investimenti in infrastrutture a banda larga sono quelle definite nella Guida per gli investimenti a banda larga e non si discostano da quelle definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Possono essere finanziate attività quali:

- la creazione di nuove infrastrutture a banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti a terra (fissi, sistemi wireless terrestri, satellitari o una combinazione di tali sistemi);
- l'aggiornamento delle infrastrutture a banda larga esistenti (ad es: maggiore affidabilità, velocità, capacità, diffusione, una migliore qualità del servizio, ecc);
- l'installazione di infrastrutture a banda larga passive (opere di ingegneria civile quali condotti
 e altri elementi della rete quali fibra ottica spenta, ecc), anche in sinergia con altre
 infrastrutture (energia, trasporti, acqua, reti fognarie, ecc.).

Sono possibili deroghe specifiche dalla limitazione di dimensione anche per le infrastrutture a banda larga (Gli Stati membri devono riportare nel PSR una disposizione a tal riguardo).

Intervento 7.7: l'Autorità di Gestione deve stabilire le definizioni e le procedure che consentono la valutazione della ragionevolezza dei costi legati alla delocalizzazione.

LIVELLO DI AIUTO

L'allegato I al regolamento non definisce alcun livello di aiuto nell'ambito di questa misura. Si applicano le regole generali sugli aiuti di Stato

NOTE

Il sostegno riguarda esclusivamente infrastrutture su piccola scala, quali definite dagli Stati membri nei rispettivi programmi. Tuttavia i programmi di sviluppo rurale possono prevedere specifiche eccezioni a questa regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. In tal caso saranno stabiliti precisi criteri a garanzia della complementarità con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.

Gli investimenti sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Art. 22 Forestazione e imboschimento

Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, paragrafo 1, lett. (a)

TIPI DI INTERVENTI

- **8.1** Sostegno per i costi di impianto per forestazione e imboschimento
- **8.2** Sostegno per i costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per forestazione e imboschimento (premio annuale per ettaro)

Le specie piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi.

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

BENEFICIARI

Proprietari terrieri pubblici e privati e loro consorzi.

SPESE AMMISSIBILI

Il sostegno è concesso a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di 12 anni. Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione è un ente privato o un comune.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto.

LIVELLO DI AIUTO

Il regolamento sullo sviluppo rurale non impone un'aliquota massima di sostegno per questa sottomisura. Per quanto riguarda l'uso dei tassi forfettari e costi standard, il riferimento normativo è all'articolo 67 del regolamento recante disposizioni comuni.

NOTE

La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli.

Al fine di assicurare che l'imboschimento di terreni agricoli sia in linea con gli obiettivi della politica ambientale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione dei requisiti ambientali minimi.

Art. 23 Allestimento di sistemi agroforestali

Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, paragrafo 1, lett. (b)

TIPI DI INTERVENTI

- 8.3 Sostegno per i costi di realizzazione di sistemi agro-forestali
- **8.4** Sostegno per la manutenzione dei sistemi agro-forestali

BENEFICIARI

Proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi

SPESE AMMISSIBILI

Costi di impianto e costi di manutenzione.

LIVELLO DI AIUTO

80% del costo dell'investimento ammissibile per l'allestimento di sistemi agroforestali e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di 5 anni.

NOTE

Per "sistema agroforestale" si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie.

Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo sostenibile del terreno.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, paragrafo 1, lett. (c)

TIPI DI INTERVENTI

- **8.5** Interventi per la prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici quali:
- (a) creazione di infrastrutture di protezione;
- (b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo;
- (c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di apparecchiature di comunicazione;
- (d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici.

Nel caso di infrastrutture di protezione, non è concesso alcun sostegno per attività agricole in zone interessate da impegni agro ambientali.

BENEFICIARI

Silvicoltori privati e pubblici ed altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

SPESE AMMISSIBILI

Il sostegno e concesso a copertura dei costi sostenuti per gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d).

Per la creazione di infrastrutture di protezione (lett. a), nel caso di fasce parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione.

Il sostegno per la ricostruzione del potenziale forestale danneggiato (lett. d) è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato.

LIVELLO DI AIUTO

Il regolamento sullo sviluppo rurale non impone un'aliquota massima di sostegno per questa sottomisura. Per quanto riguarda l'uso dei tassi forfettari e costi standard, il riferimento normativo è all'articolo 67 del regolamento recante disposizioni comuni.

NOTE

Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, il rischio di calamità deve essere giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici.

Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro. Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste come definita dalla Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa del 1993 indicante gli obiettivi di prevenzione. Le aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro possono beneficiare di un sostegno per la prevenzione degli incendi boschivi.

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, paragrafo 1, lett. (d)

TIPI DI INTERVENTI

8.6 Sostegno per investimenti finalizzati:

- all'adempimento di impegni assunti per scopi ambientali
- all'offerta di servizi ecosistemici
- alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata
- al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine

BENEFICIARI

Persone fisiche, silvicoltori privati e pubblici, altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi.

SPESE AMMISSIBILI

- Costi del materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzato per le modifiche strutturali, l'impianto, impianto sotto-copertura e ai margini del bosco, ecc, e quelli relativi alla prevenzione, compreso lo stoccaggio, il trasporto e il costo del lavoro. E' ammissibile anche il lavoro di reimpianto fino a 5 anni al fine di evitare la perdita di investimenti iniziali.
- Costi dei materiali e/o servizi, della manodopera utilizzata per gli investimenti atti a migliorare il valore ambientale o il valore ricreativo pubblico delle foreste.
- Diradamento e potatura possono essere ammissibili se l'obiettivo principale dell'investimento è quello di migliorare il valore ecologico delle foreste, come il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale. Ciò può essere applicato anche nel caso di interessi di tipo ricreativo.
- Rigenerazione delle foreste (ripopolamento con specie simili) unicamente se lo scopo è quello di cambiare la struttura delle foreste principalmente per interessi ecologici o legati al cambiamento climatico.

Non sono ammissibili costi generali di mantenimento o di gestione.

LIVELLO DI AIUTO

Il regolamento sullo sviluppo rurale prevede un'aliquota massima di sostegno per questa sottomisura.

La base per il calcolo dei pagamenti deve essere stabilita secondo l'articolo 62 (2).

NOTE

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Art. 21 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, paragrafo 1, lett. (e)

TIPI DI INTERVENTI

8.7 Investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.

Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più aziende e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

BENEFICIARI

Silvicoltori privati, comuni e loro consorzi e PMI.

SPESE AMMISSIBILI

Spese sostenute per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.

LIVELLO DI AIUTO

40 % del costo dell'investimento ammissibile.

NOTE

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

TIPI DI INTERVENTI

- **9.1** Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:
- (a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di associazioni o organizzazioni di produttori alle esigenze del mercato;
- (b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- (c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti;
- (d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

BENEFICIARI

Associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale, che rientrano nella definizione di PMI.

SPESE AMMISSIBILI

Non definito dal Regolamento

LIVELLO DI AIUTO

- 10% in percentuale della produzione commercializzata durante i primi 5 anni successivi al riconoscimento. Il sostegno è decrescente.
- 100.000 euro massimi annui, in tutti i casi

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori sulla base del piano aziendale ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione. Gli Stati membri versano l'ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

NOTE

Entro 5 anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i 3 anni precedenti la loro adesione all'associazione.

Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i 5 anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Pagamenti agro-climatico-ambientali

TIPI DI INTERVENTI

10.1 Pagamenti per ettaro di superficie per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del Titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lett. c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante disposizioni sui pagamenti diretti, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;

10.2 Sostegno per la conservazione, uso e sviluppo sostenibile di risorse genetiche in agricoltura.

BENEFICIARI

- Agricoltori
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agroclimatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli Stati Membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi dell''Art. 2 del Regolamento sullo sviluppo rurale.
- Altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali
- Beneficiari diversi da quelli sopraccitati per impegni per la conservazione delle risorse genetiche

SPESE AMMISSIBILI

Costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

Se necessario sono coperti anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio, il massimale è del 30%. In casi debitamente giustificati, per interventi di tutela dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forfettariamente o una tantum per unità, per impegni a rinunciare all'uso commerciale delle superfici, calcolato sulla base di costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

LIVELLO DI AIUTO

Il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi:

- 600 euro per ettaro/anno per colture annuali
- 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate
- 450 euro per ettaro/anno per altri usi della terra
- 200 euro per unità di bestiame (UB)/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

Gli importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

Il sostegno non può essere concesso per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

NOTE

Gli impegni hanno una durata compresa tra 5 e 7 anni. Gli Stati Membri possono fissare una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati Membri possono fissare nei rispettivi programmi una durata inferiore.

Art. 29 Agricoltura biologica

TIPI DI INTERVENTI

- 11.1 Pagamenti per l'adozione di metodi e pratiche di produzione biologica
- 11.2 Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica

per ettaro di superficie agricola, ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

Il sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante disposizioni sui pagamenti diretti, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

BENEFICIARI

Agricoltori o associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante disposizioni sui pagamenti diretti.

SPESE AMMISSIBILI

Costi aggiuntivi e mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Se necessario sono coperti anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni. Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori, il massimale è del 30%.

LIVELLO DI AIUTO

- 600 euro per ettaro/anno per colture annuali
- 900 euro per ettaro/anno per colture perenni specializzate
- 450 euro per ettaro/anno per altri usi della terra

Gli importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

NOTE

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra 5 e 7 anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati Membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione.

Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo.

Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

TIPI DI INTERVENTI

- 12.1 Indennità per ettaro di superficie agricola in zone Natura 2000 interessate dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE del Consiglio e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- 12.2 Indennità per ettaro di foresta in zone Natura 2000 interessate dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE del Consiglio e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Le indennità sono concesse inoltre per le altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'Art. 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che non superino, per programma di sviluppo rurale, il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio.

12.3 Indennità compensativa per ettaro di superficie agricola in bacino idrografico inclusa nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro acque.

BENEFICIARI

Agricoltori e silvicoltori privati e alle associazioni di selvicoltori privati. In casi debitamente giustificati può essere concesso anche ad altri gestori del territorio.

SPESE AMMISSIBILI

Il sostegno è erogato annualmente, per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e direttiva quadro sulle acque.

LIVELLO DI AIUTO

- 500 euro massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a 5 anni
- 200 euro massimo per ettaro/anno

Gli importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale.

• 50 euro minimo per ettaro/anno per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque. L'importo può essere diminuito in casi debitamente motivati a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

NOTE

Il sostegno è concesso unicamente:

- in relazione alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, per vincoli derivanti da requisiti che vanno al di là delle BCAA di cui all'art. 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- in relazione alla direttiva quadro acque, per specifici requisiti che sono stati introdotti dalla direttiva stessa, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque; vanno al di là dei CGO e delle BCAA di cui al titolo VI, capo I, del reg. (UE) n. 1306/2013 e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma del reg.(UE) n. 1307/2013; vanno al di là del livello di protezione offerto dal diritto dell'unione vigente al momento dell'adozione della direttiva quadro acque, nonchè richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative.

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

TIPI DI INTERVENTI

- 13.1 Indennità compensativa per ettaro di superficie agricola in zona montana;
- **13.2** Indennità compensativa per ettaro di superficie agricola in altre zone soggette a vincoli naturali:
- 13.3 Indennità compensativa per ettaro di aziende agricole in zone soggette a altri vincoli specifici.

BENEFICIARI

Agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone montane o altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (designate ai sensi dell'Art. 32) e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante disposizioni sui pagamenti diretti.

SPESE AMMISSIBILI

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone di cui agli interventi 13.1, 13.2 e 13.3 sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante disposizioni sui pagamenti diretti.

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri possono, quando ciò sia debitamente giustificato, diversificare il livello dei pagamenti tenendo conto:

- della gravità del vincolo permanente identificato che pregiudica le attività agricole;
- del sistema agricolo.

LIVELLO DI AIUTO

25 euro minimo per ettaro/anno sulla media dell'area del beneficiario del sostegno

250 (*) euro massimo per ettaro/anno

450 (*) euro massimo per ettaro/anno nelle zone montane ai sensi dell'art. 32 (2)

(*)Gli importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri dispongono che le indennità siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda da definirsi nel programma salvo se l'indennità riguarda soltanto il pagamento minimo annuale per ettaro.

NOTE

Tra il 2004 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'Art.36, lett. a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 durante il periodo di programmazione 2007-2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all'Art.32, par. 3, dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di 4 anni a partire dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell'Art.32, par. 3, e comunque entro il 2018.I pagamenti iniziano dall'80% al massimo dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo 2007-2013 conformemente al citato art. 36 del reg. (CE) n. 1698/2005 fino ad arrivare a non oltre il 20% entro il 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 euro in seguito al meccanismo della degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità minima a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.

Art. 33 Benessere degli animali

TIPI DI INTERVENTI

14. Pagamenti per impegni che riguardano il benessere degli animali.

I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e di altri pertinenti requisiti obbligatori specificati nel programma.

BENEFICIARI

Agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante disposizioni sui pagamenti diretti.

SPESE AMMISSIBILI

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno.

LIVELLO DI AIUTO

500 euro per UB

NOTE

Gli impegni hanno la durata da 1 a 7 anni, rinnovabile.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 riguardo alla definizione degli ambiti in cui gli impegni per il benessere degli animali devono introdurre criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione.

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste

TIPI DI INTERVENTI

- **15.1** Pagamenti per servizi silvo-climatico-ambientali per ettaro di foresta
- **15.2** Sostegno per la conservazione delle risorse genetiche forestali

I pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili.

BENEFICIARI

Silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali.

Nel caso di foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

Può essere concesso un sostegno a soggetti pubblici e privati, per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali.

SPESE AMMISSIBILI

I pagamenti sono intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

Se necessario possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per gli impegni silvoambientali.

In casi debitamente giustificati, per operazioni di conservazione dell'ambiente, il sostegno può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità per impegni a rinunciare all'uso commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base di costi aggiuntivi e mancato guadagno.

LIVELLO DI AIUTO

200 euro per ettaro/anno.

Gli importi possono essere maggiorati in casi debitamente motivati a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

NOTE

Per le aziende forestali al di sopra di una determinata soglia di dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra 5 e 7 anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni.

Art. 35 Cooperazione

TIPI DI INTERVENTI

Il sostegno è concesso, al fine di incentivare la cooperazione tra almeno 2 soggetti, per:

- **16.1** la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- **16.2** progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale;
- 16.3 la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
- 16.4 la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; le attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- 16.5 le azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;
- 16.6 la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali;
- l'attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti dall'Art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'art. 2 paragrafo 19 del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- **16.8** stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- **16.9** diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

BENEFICIARI

Il sostegno per la creazione di poli e di reti è concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il sostegno per progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, può essere concesso anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale.

SPESE AMMISSIBILI

- (a) costi degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'Art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- (b) costo dell'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'art.56. Nel caso di poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- (c) costi di esercizio della cooperazione;

- (d) costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'art. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- (e) costi delle attività promozionali.

In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti.

Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno.

LIVELLO DI AIUTO

Per i costi di cui alla lett. a), b), c) ed e) l'intensità massima di aiuto è del 100%.

Per i costi di cui alla lett. d) l'intensità massima di aiuto sarà:

- nel caso in cui il costo diretto può essere coperto da un'altra misura di sviluppo rurale, la stessa intensità massima di aiuto stabilita per tale misura;
- 100% negli altri casi.

NOTE

Il sostegno può essere concesso anche per la cooperazione tra soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi.

Il sostegno è erogato per una durata non superiore a 7 anni tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati.

La cooperazione di cui alla presente misura può essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione diversi dal FEASR sullo stesso territorio. Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per specificare le caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali che possono beneficiare del sostegno, nonché le condizioni per la concessione di quest'ultimo a favore dei tipi di interventi elencati.

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. a)

TIPI DI INTERVENTI

17.1 Sostegno per polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria.

BENEFICIARI

Agricoltori che stipulano polizze assicurative del raccolto, degli animali e delle piante.

SPESE AMMISSIBILI

Il sostegno nell'ambito della presente misura copre i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie, o dal verificarsi di un'emergenza ambientale.

Per quanto riguarda le epizoozie, le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), possono essere concesse soltanto per le malattie citate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale o nell'allegato della decisione 2009/470/CEE.

LIVELLO DI AIUTO

65% del premio assicurativo dovuto

NOTE

Il sostegno è concesso per perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione media annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.

La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

- a) indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale oppure
- indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

Il verificarsi di un'avversità atmosferica o l'insorgenza di un focolaio di epizoozia o fitopatia o di un'infestazione parassitaria o il verificarsi di un'emergenza ambientale devono essere formalmente riconosciuti come tali dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Gli indennizzi versati dalle assicurazioni non compensano più del costo totale di sostituzione delle perdite di cui all'Art. 36, paragrafo 1, lettera a), e non comportano obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie, per le emergenze ambientali

Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. b)

TIPI DI INTERVENTI

17.2 Sostegno per contributi finanziari versati a fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie, o da infestazioni parassitarie, o dal verificarsi di un'emergenza ambientale.

BENEFICIARI

Agricoltori che versano contributi finanziari a fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, epizoozie o fitopatie, infestazioni parassitarie, o dal verificarsi di un'emergenza ambientale.

SPESE AMMISSIBILI

I contributi finanziari possono coprire soltanto:

- le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
- gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi.

LIVELLO DI AIUTO

65% dei costi ammissibili.

I costi sovvenzionabili possono essere limitati applicando (a) massimali per fondo e (b) massimali unitari adeguati.

Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

- (a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- (b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- (c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

NOTE

Il sostegno è concesso per perdite superiori al 30% della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore.

Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

Il verificarsi degli eventi deve essere formalmente riconosciuto come tale dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità degli agricoltori in caso di crisi, nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.

Strumento di stabilizzazione del reddito

Art. 36 Gestione del rischio, paragrafo 1, lett. c)

TIPI DI INTERVENTI

17.3 Sostegno per strumenti di stabilizzazione del reddito, consistenti nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo del reddito.

BENEFICIARI

Agricoltori che versano contributi finanziari per strumenti di stabilizzazione del reddito, che abbiano subito un calo di reddito superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei 3 anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

SPESE AMMISSIBILI

I contributi finanziari possono coprire soltanto:

- le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in modo decrescente;
- gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazione finanziaria agli
 agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali
 contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli
 agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.

LIVELLO DI AIUTO

65% dei costi ammissibili.

NOTE

Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:

- (a) sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
- (b) praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- (c) applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.

Per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione.

Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

Art. 35, paragrafo 1, lett. a) regolamento n. 1303/2013 Supporto preparatorio allo sviluppo locale

TIPI DI INTERVENTI

19.1 Sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

BENEFICIARI

Gruppi di azione locale

SPESE AMMISSIBILI

I costi per l'intervento 19.1 possono comprendere uno o più dei seguenti elementi:

- (i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate;
- (ii) studi sull'area interessata;
- (iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- (iv) spese amministrative (costi operativi e del personale) di organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- (v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3 del regolamento recante disposizioni comuni, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo di azione locale che beneficia del sostegno.

Art. 35, paragrafo 1, lett. b), regolamento n. 1303/2013 Sostegno per l'esecuzione di operazioni di strategia di sviluppo locale

TIPI DI INTERVENTI

19.3 Sostegno per l'esecuzione di operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

BENEFICIARI

Gruppi di azione locale

Kit di avviamento LEADER

TIPI DI INTERVENTI

19.2 "Kit di avviamento LEADER"

Il "kit di avviamento LEADER" comporta il sostegno al potenziamento delle capacità e ai progetti pilota su piccola scala.

Il sostegno a titolo del kit di avviamento LEADER non è subordinato alla presentazione di una strategia di sviluppo locale nell'ambito di LEADER.

BENEFICIARI

Comunità locali che non hanno attuato LEADER nel periodo di programmazione 2007-2013.

Art. 44

Attività di cooperazione LEADER - Art. 35, paragrafo 1, lett c) regolamento n. 1303/2013

TIPI DI INTERVENTI

Sostegno per la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale, di cui all'art. 35, del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni, in particolare:

- **19.4** sostegno tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale;
- **19.5** sostegno per progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale)
- **19.6** sostegno per progetti di cooperazione tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale)

Il sostegno per i progetti di cui agli interventi 19.4 è concesso a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

BENEFICIARI

- Gruppi di azione locale (GAL)
- un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
- un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

NOTE

Se i progetti di cooperazione non sono selezionati dai GAL, gli Stati membri adottano un sistema di presentazione permanente.

I progetti di cooperazione sono approvati dall'autorità competente non oltre 4 mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Art. 35, paragrafo 1, lett. d) ed e) regolamento n. 1303/2013 Costi di esercizio connessi alla gestione e animazione

TIPI DI INTERVENTI

- **19.7** Sostegno per costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
- 19.8 Sostegno per costi di animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande

BENEFICIARI

Gruppi di azione locale

LIVELLO DI AIUTO

Il sostegno per i costi di cui agli interventi 19.7 e 19.8 non superano il limite del 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

SPESE AMMISSIBILI

I costi di cui all'intervento 19.7 comprendono: costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione della strategia di cui all'Art. 34 (3), lett. g) del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni.